

## CORRELATI

15 lug '17 | **Glauco Giostra, Pasquale Bronzo**  
Proposte per l'attuazione della delega penitenziaria

8 lug '16 | **Silvia Buzzelli**  
Il disinteresse per le buone pratiche penitenziarie (riflessioni sul caso Gorgona)

17 giugno 2015 | Glauco Giostra

[visualizza allegato](#)

### CARCERI: MATERIALI PER LA RIFORMA

#### Working paper

Riceviamo e volentieri pubblichiamo "Carceri: materiali per la riforma" (working paper). Una raccolta di contributi di studiosi, di magistrati, di avvocati, di esponenti dell'amministrazione penitenziaria e dell'associazionismo civile che si dedica al mondo del carcere, curata da Glauco Giostra, con la collaborazione di Pasquale Bronzo. Giuristi ed operatori sono stati chiamati a una sorta di informale istruttoria in vista del prossimo avvio dell'esame nel disegno di legge di iniziativa governativa (n. 2798/C «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena») presentato alla Camera il 24 dicembre 2014, che contiene (artt. 24 e 26) una delega al Governo per la «ristrutturazione organica dell'ordinamento penitenziario». I contributi sono ordinati seguendo la scansione dei criteri di delega elencati nell'art. 26 del disegno di legge, che dunque costituiscono altrettanti "capitoli" della prima parte del paper, preceduti da un compendio di Fabio Fiorentini, volto ad offrire uno sguardo di sintesi e l'individuazione di possibili percorsi di lettura. In una seconda parte, sono raccolte le proposte di criteri direttivi ulteriori rispetto a quelli della proposta governativa e i suggerimenti di riforma della disciplina penitenziaria che prescindono dal testo di Delega. Destinatari di questo dossier sono gli organi legislativi in sede delegante e delegata, ma anche gli studiosi e gli operatori del settore, specialmente nella sede privilegiata costituita dai "tavoli tematici" degli Stati generali dell'esecuzione penale, che hanno da poco iniziato i loro lavori. Per scaricare il working paper, clicca sotto su download documento. Di seguito, l'elenco degli Autori che hanno contribuito al progetto: Rossano Adorno, Professore associato Università del Salento Alessandro Albano, Funzionario Dipartim. Amm. Penitenziaria Marcello Bortolato, Magistrato di sorveglianza Pasquale Bronzo, Ricercatore Sapienza Università di Roma Pietro Buffa Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria Silvia Buzzelli, Professore ordinario Università di Milano Bicocca Carmelo Cantone, Dirigente Generale dell'Amministrazione Penitenziaria Lina Caraceni, Ricercatrice Università di Macerata Stefania Carnevale, Professore associato Università di Ferrara Claudia Cesari, Professore ordinario Università di Macerata Laura Cesaris, Prof. agg. di Diritto dell'esecuzione penale Università degli Studi di Pavia Agata Ciavola, Ricercatrice Università di Enna Maria Grazia Coppetta, Professore associato Università di Urbino Franco Corleone, Garante dei detenuti Toscana Alessandro De Federicis, Avvocato, Camera Penale di Roma, Commissione carcere Massimo De Pascalis, Direttore gen. Ist. Sup. studi penitenz. Min. Giustizia Angela Della Bella, Ricercatrice Università di Milano Franco Della Casa, Professore ordinario Università di Genova Maria Lucia Di Bitonto, Professore associato Università di Camerino Giovanna Di Rosa, Magistrato di sorveglianza Federico Falzone, Magistrato, Dipartim. Amm. Penitenziaria Vittorio Fanchiotti, Professore Ordinario Università di Genova Fabio Fiorentini, Magistrato di sorveglianza Carlo Fiorio, Professore straordinario Università di Perugia Benedetta Galgani, Ricercatore Università di Pisa Marco Gambardella, Ricercatore Sapienza Università di Roma Maria Gaspari, Magistrato di sorveglianza Maria Pia Giuffridà, Ex Provveditore Regionale amministrazione penitenziaria Patrizio Gonnella, Associazione Antigone Stefano Grillo, Magistrato di sorveglianza Anna Maria Marin, Avvocato, Camera Penale Veneziana Nicola Mazzamuto, Magistrato, Coordinatore nazionale CONAMS Michele Passione, Avvocato, Camera penale di Firenze Vania Patané, Professore ordinario Università di Catania Francesco Picozzi, Funzionario Dipartim. Amm. Penitenziaria Riccardo Polidoro, Responsabile "Osservatorio Carcere" Unione Camere Penali Italiane Adonella Presutti, Professore ordinario Università di Verona Ettore Randazzo, Avvocato Carlo Renoldi, Magistrato Paolo Renon, Professore associato Università di Pavia Massimo Ruaro, Dottore di ricerca Università di Genova Marco Ruotolo, Professore Ordinario Università Roma Tre Fabrizio Siracusano, Professore associato Università di Catania Paola Spagnolo, Professore associato Università LUMSA di Roma Valerio Spigarelli, Avvocato Andrea Tassi, Ricercatore Università di Macerata Daniela Verrina Magistrato di sorveglianza Daniele Vicoli, Professore associato Università di Bologna



DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

# Carceri: materiali per la riforma

## Working paper

Contributo

di

**Fabrizio Siracusano**

*Professore associato di Diritto penitenziario,  
Università degli studi di Catania*

SOMMARIO: 1. Modifica della formulazione del criterio direttivo. — 2. Suggestimenti per l'attuazione del criterio: la riformulazione dell'art. 4-*bis* ord. penit. - 2.1. La collaborazione investigativa *ex art. 58-ter* ord. penit. - 2.2. Le altre "ingiustificate" preclusioni.

### 1. Modifica della formulazione del criterio direttivo.

Il punto relativo agli automatismi e alle preclusioni che ostacolano l'accesso ai benefici penitenziarie incidenti sul trattamento rieducativo è sicuramente fra i più delicati dell'intero disegno di legge delega: tende, infatti, a bandire dal sistema quelle tipizzazioni che «non appaiono consone ai principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario»<sup>1</sup>. Benché l'intenzione di intervenire in modo deciso in tale settore sia sicuramente da condividere, in quanto è volto a riallineare l'asse normativo alle coordinate costituzionali della finalità rieducativa della pena<sup>2</sup>, la formulazione del criterio direttivo desta qualche perplessità.

Il disegno di legge alla lett. c) dell'art. 26 pone un duplice obiettivo: innanzitutto la totale eliminazione degli automatismi e delle preclusioni, saldati alla recidiva e al tipo di autore del reato; dall'altro la mera "revisione" della disciplina preclusiva per i condannati all'ergastolo. La scelta prospettata appare eccessivamente ambiziosa e, forse, *politically incorrect* per quanto concerne il "primo" modulo d'intervento; ingiustificatamente cauta – e, per certi versi, ambigua – in relazione alla sola "revisione" dei divieti di accesso ai benefici oggi imposti all'ergastolano.

Il primo settore d'intervento si caratterizza per due aspetti: l'estrema dilatazione del perimetro degli "automatismi e preclusioni" da eliminare; la selezione dell'ambito soggettivo dei destinatari di questo *maquillage*.

Quanto all'"eliminazione di automatismi e preclusioni" l'attuale formulazione del punto della delega non sembrerebbe lasciare spazio a soluzioni alternative: imporrebbe la soppressione sia dei meccanismi assolutamente "impeditivi" l'accesso ai

<sup>1</sup> Così Corte cost., n. 306 del 1993. Peraltro, in questa medesima direzione andavano le indicazioni offerte dalla *Commissione mista per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza* (cfr., in tal senso, *Sovraffollamento carceri: una proposta per affrontare l'emergenza. Relazione della Commissione*, in *Quaderni del C.S.M.*, 2013, n. 160, 12 s.), nonché le *Conclusioni della Commissione di studio in tema di ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, istituita presso il Ministero della Giustizia (cfr. *Documento conclusivo, Relazione di sintesi*, XI s.).

<sup>2</sup> Cfr., sul punto, le riflessioni di G. GIOSTRA, *Sovraffollamento carceri: una proposta per affrontare l'emergenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 57 s.

benefici penitenziari per i recidivi e gli autori di particolari fattispecie di reato; sia di quelli che, invece, si limitano a invocare presupposti di accesso più stringenti e che, di fatto, ne “rendono molto difficile” la fruizione. Il mantenimento di questa formulazione avrebbe un impatto dirompente. Il legislatore delegato, infatti, dovrebbe intervenire sopprimendo integralmente l’art. 4-*bis* ord. penit.: non solo eliminando, quindi, le ingiustificate preclusioni assolute ivi contenute; ma anche neutralizzando le più alte soglie dei presupposti necessari per l’accesso ai benefici penitenziari per gli autori di reati di particolare gravità e pericolosità. È evidente, però, che prospettare una totale soppressione dell’art. 4-*bis* ord. penit. – e, quindi, una totale cancellazione sia degli ostacoli insormontabili sia dei limiti più rigorosi in ragione della gravità e pericolosità del reato per cui è stata pronunciata condanna – comporterebbe non pochi contraccolpi politico-sociali e culturali. Esiste, d’altronde un perimetro entro il quale il richiamo a modelli presuntivi che impongono limiti più severi per accedere a forme “alternative” di restrizione della libertà personale può non apparire ingiustificato e mantiene una certa coerenza costituzionale. Ci riferiamo a quelle fattispecie in ordine alle quali la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, intervenendo nell’opera di erosione dell’art. 275 comma 3 c.p.p., che per le peculiarità criminologiche che le contraddistinguono è possibile l’adozione di modelli presuntivi di pericolosità e, quindi, di forte limitazione all’accesso a un qualche beneficio: la partecipazione all’associazione mafiosa, concepita come il livello più alto di offensività e di allarme sociale, è l’unica ipotesi che ne può giustificare l’adozione. Qui si tratta, allora, di rimodulare questi congegni “presuntivi” - si pensi all’assenza di collaborazione investigativa prestata ai sensi dell’art. 58-*ter* ord. penit. - da “assoluti” a “relativi”, sì da impedire che questi continuino a operare quali sbarramenti insuperabili verso l’individualizzazione del trattamento rieducativo.

Il perimetro dell’intervento da delegare andrebbe, così, riconsiderato muovendo proprio dalle indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale: lasciando spazio alla possibilità di adottare formule più restrittive di accesso ai benefici penitenziari – diversificando, quindi, rispetto ai requisiti tradizionali – in relazione ai reati che destano un maggiore allarme sociale. Sì, pertanto, alla eliminazione degli automatismi e delle preclusioni che impediscono in modo assoluto l’accesso; no all’esclusione della possibilità che il legislatore possa individuare moduli differenziati più restrittivi in ragione di una presunta maggiore pericolosità del condannato desumibile dal titolo di reato.

L’estensione della delega appare, quindi, eccessiva; troppo ambiziosa anche rispetto alle svolte oggi impresse dai Giudici costituzionali. Più opportuna, pertanto, appare un’opera di alleggerimento del punto attraverso l’esclusione, all’interno della lett. c) del disegno di legge delega, dell’inciso “o rendono molto difficile” riducendo il compito del legislatore delegato alla sola “eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono l’individualizzazione del trattamento rieducativo”. Delimitato il contesto “ablativo” si potrebbero indicare, già all’interno del criterio direttivo, alcune fattispecie – individuabili sulla scorta delle indicazioni fornite della Corte

costituzionale con i suoi *dicta* sull'art. 275 comma 3 c.p.p.<sup>3</sup> – relativamente alle quali possono congegnarsi presupposti di accesso ai benefici più rigorosi rispetto a quelli tradizionali; ciò in base a una presunta – ancorché da verificare in concreto in base all'accertata sussistenza di attuali collegamenti criminali - maggiore pericolosità del condannato<sup>4</sup>.

Se da un lato questo criterio direttivo della delega – così come attualmente formulato - appare eccessivamente dilatato quanto alla dimensione dell'intervento "erosivo", dall'altro non condivisibile sembra il ridotto circuito soggettivo sagomato "solo" sugli autori di determinate categorie di reati e sui recidivi. Così congegnata la delega non consentirebbe interventi volti all'eliminazione di altre sacche d'ingiustificata sottrazione delle *quaestiones* concernenti l'individualizzazione del trattamento rieducativo all'autonomia decisionale del giudice di sorveglianza. Il perimetro soggettivo indicato dalla lett. c), infatti, lascerebbe immune il divieto di concessione di qualsiasi beneficio penitenziario al condannato che, ad esempio, ha subito la revoca della detenzione domiciliare: pur consistendo in una preclusione assolutamente impeditiva, tale divieto – sganciato dal requisito della recidiva o del "tipo di autore" – non formerebbe oggetto di rivisitazione da parte del legislatore delegato. Anche qui, pertanto, si appalesa necessaria una riconsiderazione della delega in chiave ablativa attraverso l'espunzione – ingiustificatamente limitativa – del riferimento ai soli "recidivi" e "autori di determinate categorie di reati". L'eliminazione dovrebbe coinvolgere "tutti" gli automatismi e preclusioni assolutamente "impeditivi", indipendentemente dalle ragioni - sotto il profilo della tipizzazione soggettiva - che a oggi li rendono possibili.

Muovendo da queste premesse appare evidente come l'obiettivo della delega in ordine alla mera "revisione della disciplina di preclusioni dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo" finisca con l'assumere carattere specificativo e, tra l'altro, inutilmente riduttivo. Incontestabile è, infatti, la necessità di sopprimere il c.d. "ergastolo ostativo": com'è stato ripetutamente affermato dai Giudici di Strasburgo, l'azzeramento di ogni prospettiva di liberazione anticipata integra gli estremi di un trattamento inumano ex art. 3 CEDU<sup>5</sup>. L'intento, però, sarebbe adeguatamente perseguito – senza ulteriori "ritocchi" - attraverso l'eliminazione degli automatismi e delle preclusioni "assolutamente" impeditivi; una volta epurato il sistema da ogni insuperabile ostacolo all'accesso ai modelli trattamentali rieducativi, la ricaduta degli effetti anche nel circuito degli ergastolani sarebbe automatica. Il richiamo all'esigenza di una "revisione" evoca, invece, la necessità di mantenere un divario fra l'ergastolano e il detenuto "comune": un divario che, però, non è giustificabile se non saldato alla

<sup>3</sup> Cfr., fra le diverse pronunce che hanno concorso all'erosione del modello presuntivo cautelare ex art. 275 comma 3 c.p.p., Corte cost. n. 164 del 2011.

<sup>4</sup> V. Corte cost. n. 139 del 2010, dove si afferma che le presunzioni sono «arbitrarie e irrazionali» tutte le volte «in cui sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa». Solo per i delitti di mafia, in considerazione delle peculiari caratteristiche criminologiche del fenomeno, è possibile contare su di una consistente "base statistica" che rende plausibile un ricorso a congegni presuntivi.

<sup>5</sup> Cfr. Corte EDU, 9 luglio 2013, Vinter e altri c. Regno Unito.

commissione di una particolare fattispecie di reato che “presuntivamente” possa giustificare un particolare irrigidimento del sistema di accesso ai benefici penitenziari; senza che questo, comunque, si traduca in assolute preclusioni e irragionevoli automatismi.

Questa, pertanto, la formulazione proposta del criterio direttivo *c)* dell’art. 26: “eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono l’individualizzazione del trattamento rieducativo. Possibilità di individuare presupposti più rigorosi di accesso ai benefici penitenziari solo per gli autori di determinate categorie di reati (mafia e terrorismo)”.

## **2. Suggerimenti per l’attuazione del criterio: la riformulazione dell’art. 4-bis ord. penit.**

L’opera di rimozione degli automatismi e delle preclusioni che impediscono l’accesso ai benefici penitenziari non può non muovere da una complessiva rivisitazione di quelle disposizioni che hanno sottratto ogni discrezionalità di giudizio alla magistratura di sorveglianza; quasi azzerato la tensione rieducativa della pena; senza sortire, fra l’altro, alcun effetto in chiave di prevenzione generale.

Occorre partire, pertanto, dalla rimodulazione del cardine su cui, negli anni, si è eretto questo modello di mortificante neutralizzazione dell’autonomia decisionale del giudice di sorveglianza: l’art. 4-bis ord. penit. Bisogna ricondurre tale disposizione alla sua originaria ispirazione di valvola di compressione per l’accesso alle tradizionali regole trattamentali limitatamente agli autori di delitti di mafia o di terrorismo. È necessaria, all’uopo, una cernita tipologica ispirata da ragionevoli presunzioni di pericolosità di questi soggetti e corredata dall’accertata sussistenza di attuali collegamenti con le organizzazioni criminali di appartenenza; tenendo ben presente, fra l’altro, che occorre distinguere – sotto il profilo della plausibilità della presunzione – la partecipazione “stabile” dalla mera agevolazione o contributo offerto alla consorteria criminale da colui che non ne faccia organicamente parte<sup>6</sup>; epurando, così, l’art. 4-bis da quelle incrostazioni sedimentatesi con i ripetuti interventi normativi animati da sempre nuove e mai sopite istanze securitarie. Il modello di maggiore rigore imposto dall’art. 4-bis ord. penit. risulterebbe, così, armonizzato con la struttura del meccanismo cautelare di cui all’art. 275 comma 3 c.p.p., come ridisegnato dai ripetuti interventi del Giudice costituzionale.

L’operazione, è utile ribadirlo, andrebbe condotta non già inibendo *tout court* l’accesso di queste categorie di condannati a una qualche misura premiale o trattamentale, bensì assegnando al giudice più calibrati poteri di valutazione della meritevolezza del condannato alla fruizione dei benefici penitenziari; una valutazione che il giudice potrebbe condurre anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle

---

<sup>6</sup> V., in tal senso, le indicazioni fornite da Corte cost. n. 57 del 2013 e n. 48 del 2015 circa l’incostituzionalità del modello di adeguatezza bloccata della custodia cautelare in carcere (ai sensi dell’art. 275 comma 3 c.p.p.) in relazione sia alle ipotesi di reati aggravati dall’art. 7 della l. 203/91, sia al “concorrente esterno” nel delitto di cui all’art. 416-bis c.p.

direzioni distrettuali antimafia, quali fonti privilegiate di informazioni circa attualità dei collegamenti dei condannati con i sodalizi criminali di provenienza.

In concreto l'opera di "bonifica" andrebbe realizzata epurando il comma 1 dell'art. 4-*bis* da ogni riferimento a fattispecie di reato non riconducibili alla criminalità organizzata di matrice mafiosa o terroristica; sopprimendo, inoltre, sia il comma 1-*ter*, sia il comma 2-*bis*, così eliminando ogni riferimento ai c.d. delitti di "seconda fascia" per i quali, fra l'altro, appare del tutto irrazionale la previsione di una presunzione relativa di possibili collegamenti con la criminalità organizzata quando tale elemento non è stato oggetto di accertamento in sede di cognizione; implementando, infine, il catalogo dei referenti istruttori cui il giudice di sorveglianza "deve" attingere (ai sensi dei commi 2 e 3) includendovi il parere obbligatorio della Procura distrettuale antimafia.

### 2.1. La collaborazione con la giustizia ex art. 58-*ter* ord. penit.

L'opera di rimodulazione dell'art. 4-*bis* non può non coinvolgere, nell'ottica erosiva degli automatismi preclusivi all'accesso ai benefici penitenziari, il tema della collaborazione investigativa resa ai sensi dell'art. 58-*ter* ord. penit.: attualmente intesa quale unico viatico - anche qualora essa risulti impossibile o irrilevante (art. 4-*bis* comma 1-*bis*) - per l'accesso del detenuto o dell'internato, per uno dei delitti di cui all'art. 4-*bis* comma 1, a un qualche beneficio.

Così come formulata, la previsione sancisce una presunzione *assoluta* di non concedibilità di alcuno dei benefici indicati al primo comma dell'art. 4-*bis* in assenza del requisito della collaborazione. Appare, invero, insostenibile che il mancato realizzarsi del fine rieducativo della pena, o dei progressi nella rieducazione ritenuti rilevanti dalla legge ai fini dei benefici penitenziari, possa scaturire da una presunzione *assoluta* saldata alla mera insussistenza di una condotta collaborativa ai sensi dell'art. 58-*ter* ord. penit.; così, di fatto, equiparando la collaborazione con la giustizia all'avvio, o al conseguimento, di un ravvedimento personale, quando, invece, è noto quali siano spesso le pulsioni che animano tale tipo di scelta<sup>7</sup>. Collaborazione e rieducazione non si implicano vicendevolmente poiché sono due fenomeni disomogenei. Si può, infatti, collaborare anche in assenza di un ravvedimento da parte del condannato, che è un fenomeno squisitamente interiore; in questi casi l'equivalenza fra sicuro ravvedimento e collaborazione con la giustizia si risolve in una mera *fictio iuris*<sup>8</sup>.

Evidente il paradosso di questo modello presuntivo: l'eventuale acquisizione in concreto della prova dell'effettivo conseguimento delle finalità rieducative della pena resta priva, in assenza della collaborazione, di qualsiasi effetto giuridico; si dà siglare la perentorietà dell'affermazione secondo la quale la scelta di collaborare con la giustizia sia la sola condotta idonea a sancire la rottura dei legami del condannato con la

<sup>7</sup> Che la condotta collaborativa non costituisca necessariamente un indizio di avvenuta rieducazione è stato sostenuto da Corte cost. n. 306 del 2003, ove si afferma che essa «ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche».

<sup>8</sup> Così F. MINICIS, *Ergastolo ostativo: un automatismo da rimuovere*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 1273.

criminalità organizzata. Esistono, invece, molteplici comportamenti che, pur non collaborativi, sono idonei a dimostrare il definitivo distacco del condannato dalle associazioni criminali<sup>9</sup>; così come sono plurime le ragioni che possono indurre il condannato a non offrire la propria collaborazione senza che ciò valga a siglare la costante adesione al sodalizio delinquenziale<sup>10</sup>. Inibire al giudice di sorveglianza il vaglio di tali motivazioni si traduce in un'inaccettabile sterilizzazione della funzione giurisdizionale. Si tratta, quindi, di una presunzione *assoluta* cui il giudice deve prestare ossequio forzatamente e che, innescando un'insuperabile preclusione, andrebbe bandita o, comunque, mitigata.

Sulla scia di quanto proposto dalla Commissione ministeriale, presieduta dal Prof. Palazzo, istituita il 10 giugno 2013 per *Elaborare proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale*<sup>11</sup>, si dovrebbe trasformare l'attuale previsione della mancata collaborazione da presunzione *assoluta* di insussistenza dei requisiti per la concedibilità al detenuto o all'internato dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario (o dal c.p., con riferimento alla liberazione condizionale) almeno in presunzione *relativa*: superabile, quindi, con adeguata motivazione da parte del giudice, quando sussistano «presupposti, diversi dalla collaborazione medesima, che permettono la concessione dei benefici»<sup>12</sup>; rimanendo, comunque, fermo il presupposto generale costituito dal fatto che «siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva». Se, infatti, può risultare giustificabile in relazione ad alcune fattispecie di reato di maggiore allarme sociale (reati associativi di stampo mafioso o terroristico) il mantenimento di modelli presuntivi, la direttiva qui analizzata impone di neutralizzarli quando essi sfociano in limiti totalmente preclusivi; l'ipotesi di rimodulazione in chiave *relativa* può costituire una soluzione adeguata. È evidente, fra l'altro, come un'opzione di tale tipo avrebbe delle immediate conseguenze sotto il profilo della neutralizzazione del c.d. "ergastolo ostativo".

## 2.2. Le altre "ingiustificate" preclusioni.

Saldata la possibilità d'innescare di restrizioni al normale fruire dei benefici penitenziari solo alla perdurante pericolosità "qualificata" del condannato, altre disposizioni che andrebbero ritoccate sono quelle che innestano "ingiustificate"

<sup>9</sup> Si pensi alla dissociazione esplicita, alle pubbliche prese di posizione contro il sodalizio criminale o all'ideologia che lo ispira, alla chiara adesione a modelli di legalità antitetici a quelli associativi, al manifestato interesse nei confronti delle vittime dei reati, all'impegno profuso per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

<sup>10</sup> Il riferimento è alle possibili preoccupazioni circa l'incolumità dei familiari, al rifiuto morale di rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di congiunti o di soggetti legati da vincoli affettivi, al ripudio del concetto utilitaristico di collaborazione che prescinde da un effettivo ravvedimento. Si tratta di elementi tutti meritevoli di adeguata considerazione e che appaiono idonei a sostenere una valutazione in termini di meritevolezza dei benefici penitenziari.

<sup>11</sup> Per il testo della *Proposta* e la relazione v. *Superamento dell'ergastolo ostativo: la proposta della Commissione Palazzo*, in *questa Rivista*, 19 febbraio 2014.

<sup>12</sup> Così la *Proposta* di modifica dell'art. 4-bis, comma 1-bis, formulata dalla *Commissione Palazzo*.

restrizioni nell'individualizzazione del trattamento rieducativo sulla scorta di una qualità soggettiva del condannato preesistente alla commissione del reato. Il riferimento è ai limiti imposti al condannato recidivo dalla L. 251/2005. L'ostacolo all'accesso a un beneficio penitenziario, connesso alla mera stigmatizzazione del reo sancita dal riconoscimento di una circostanza aggravante nel titolo di condanna (qualunque sia il reato per il quale è stata pronunciata), inibisce al giudice di sorveglianza ogni valutazione di tipo individualizzante e contraddice all'esigenza che il vaglio giurisdizionale sia avviato attraverso un'attenta considerazione della condotta del reo successiva alla condanna: circa l'attualità del pericolo, l'effettiva evoluzione del trattamento e, quindi, della personalità del reo. Di qui la necessità di eliminare tutte quelle disposizioni che evocano la recidiva quale parametro "automaticamente" inibente l'assegnazione di un qualche beneficio secondo gli standard tradizionali o, addirittura, che in ragione di tale "stigma" - espressione di una presunzione assoluta di pericolosità - ne precludono in modo *tranchant* la concessione: art. 30-*quater* circa l'accesso ai permessi premio; art. 47-*ter* commi 1.1 e 1-*bis* in ordine alla concessione della detenzione domiciliare "generica"; art. 58-*quater* comma 7-*bis* in merito all'affidamento in prova, alla detenzione domiciliare e alla semilibertà.

L'esclusione dal consorzio dei fruitori di un qualche beneficio penitenziario non può essere neanche l'automatico effetto della revoca di altra misura già concessa. S'inserisce, quindi, nel catalogo delle forme attraverso le quali realizzare l'attuazione del criterio direttivo qui analizzato, l'eliminazione del divieto assoluto di concessione di qualsiasi misura alternativa al condannato che abbia patito la revoca della detenzione domiciliare (così sancito dall'art. 47-*ter* comma 9-*bis*). Questa scelta, oltretutto, si pone in linea con l'indirizzo di chiara incompatibilità, offerto dalla Corte costituzionale, fra la finalità rieducativa della pena e la sussistenza di preclusioni di natura assoluta all'accesso ai benefici penitenziari ogni qual volta non sia lasciata al giudice la possibilità di verificare in concreto se le caratteristiche della condotta e la personalità del condannato siano tali da giustificare una regressione trattamentale quale conseguenza della revoca di una precedente misura alternativa al carcere<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Cfr. Corte cost. n. 189 del 2010.